

**SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE  
TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CHIESA PARROCCHIALE SANT'ALFONSO MARIA  
DE' LIGUORI PER LA CURA DI DUE FIORIERE ALLESTITE CON ARBUSTI  
ESEMPLARI COLLOCATE AI LATI DELL'INGRESSO DELLA CHIESA**

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il regolamento n. 391 - Regolamento per il governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino - di seguito: Regolamento;
- d) La Città di Torino è proprietaria di due fioriere allestite con arbusti esemplari collocate ai lati dell'ingresso della chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori Maria De' Liguori in via Cibrario tra corso Tassoni e via Netro;
- e) Con nota acquisita al protocollo della Circoscrizione 4 in data 18 Ottobre 2023 al n. prot. 2309, conservata agli atti, la chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori con sede in via Netro 3 - Torino, nella persona del Signor Enzo Vitulli, ha avanzato la proposta di rinnovo della cura e della manutenzione delle due fioriere e delle essenze ivi collocate.
- f) La proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento.
- g) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino - Circoscrizione IV, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, via Servais 5, nella persona del Dirigente d'Area Umberto Magnoni [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina del Sindaco della Città di Torino in data 29 Aprile 2022 n. prot. 2193;

E

la chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori - via Netro 3 nella persona del Signor Enzo Vitulli - [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante della chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria de' Liguori) di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

### **OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.  
Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione delle due fioriere poste ai lati dell'ingresso della chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori alla base della scalinata di accesso su parte del sagrato sito in via Cibrario nel tratto compreso tra corso Tassoni e via Netro, per il periodo indicato al successivo art. 8.
2. Ferma restando la proprietà della Città di Torino delle due fioriere oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
  - garantire la corretta manutenzione ordinaria delle essenze vegetali;
  - garantire la corretta manutenzione straordinaria dei contenitori metallici al cui interno sono messe a dimora le essenze vegetali;
  - sgravare la pubblica Amministrazione dall'onere di provvedere direttamente dal garantire tali servizi.

Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria delle azioni rientranti tra le "collaborazioni ordinarie" come definito all'articolo 13 del Regolamento per il governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino e consistono nelle citate operazioni di manutenzione e cura ordinaria delle essenze vegetali e di manutenzione straordinaria dei contenitori metallici.

#### **Art. 2**

### **RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE**

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.  
La chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori, per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegna a:
  - eseguire l'operazione di bagnamento per ciascuna essenza/contenitore mediamente 1 volta a settimana con apporto della quantità d'acqua pari a circa 30-40 litri per ciascun bagnamento;
  - pulire e rimuovere i rifiuti (foglie secche, rametti rotti, parti sfiorite, cartacce, bottiglie, lattine ecc.) eventualmente presenti all'interno del contenitore o alla base dello stesso;
  - distribuire il prodotto fertilizzante a lenta cessione (tipo Osmocote);
  - ripristinare il diserbante ecologico eventualmente mancante (es. corteccia di pino);
  - verniciare il contenitore metallico 1 volta l'anno con vernice "Bimetal smalto ferromicaceo effetto antichizzante di Attiva, colori e toni - Colore Testa di Moro nr. 40" previa pulitura della vernice esistente che manifesti segni di ruggine;
  - potare i ricacci vegetativi eccezionalmente vigorosi 1/2 volte l'anno.
2. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di incontri periodici di monitoraggio.

3. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dalla chiesa parrocchiale e dovranno essere concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

**Art. 3**  
**FORME DI SOSTEGNO**

La particolare natura delle attività svolte dalla Chiesa parrocchiale ed oggetto del presente patto, non prevede l'attivazione di forme di sostegno.

**Art. 4**  
**RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.

1. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
  - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
  - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
  - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.
2. la chiesa parrocchiale individua nella persona del Signor Enzo Vitulli il supervisore/a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto.
3. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. La chiesa parrocchiale risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attivi/e che stipulano il Patto. La chiesa parrocchiale si impegna in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

**Art. 5**  
**INTERVENTI E OPERE SUL BENE**

Data la particolare natura del servizio svolto dalla chiesa parrocchiale non sono previsti interventi e/o opere ulteriori da parte della Città.

**Art. 6**  
**PUBBLICITA' DEL PATTO**

Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

**Art. 7**  
**MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, accessibilità, verificabilità, periodicità descritti all'art. 26, comma 1, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dall'Ufficio tecnico circoscrizionale.

**Art. 8**  
**DURATA E SCADENZA DEL PATTO**

Il presente Patto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.

**Art. 9**  
**CONDIZIONI RISOLUTIVE**

1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alla seguenti condizioni risolutive:
  - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
  - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
  - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i componenti della chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori e/o per soggetti terzi.
2. Verificatasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga la chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria de' Liguori a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

**Art. 10**  
**RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI**

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. La chiesa parrocchiale può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte, effettuata senza formalità e pubblicata sul sito Internet. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 11**  
**TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

**Art. 12**  
**SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico della chiesa parrocchiale. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Art. 13**  
**DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA**

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

**Art. 14**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino.

Il designato dal Titolare per il trattamento dei dati è il Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni dr. Umberto Magnoni, e-mail: [umberto.magnoni@comune.torino.it](mailto:umberto.magnoni@comune.torino.it) È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Comune di Torino (GDPR art. 13-14 par. 1 lettera b) via posta "Comune di Torino - Responsabile Protezione Dati, piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino" oppure via email [rpd-privacy@comune.torino.it](mailto:rpd-privacy@comune.torino.it)

I dati saranno inoltre trattati per indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, realizzate a cura di uffici preposti della Città di Torino, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art. 147 del D.Lgs 267/00.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.


Torino, .....

Per la chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori

---

Per la Città - Circoscrizione 4

---



Art. 13  
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 14  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino.  
Il designato dal Titolare per il trattamento dei dati è il Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni dr. Umberto Magnoni, e-mail: [umberto.magnoni@comune.torino.it](mailto:umberto.magnoni@comune.torino.it) È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Comune di Torino (GDPR art. 13-14 par. 1 lettera b) via posta "Comune di Torino - Responsabile Protezione Dati, piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino" oppure via email [rpd-privacy@comune.torino.it](mailto:rpd-privacy@comune.torino.it)

I dati saranno inoltre trattati per indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, realizzate a cura di uffici preposti della Città di Torino, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art. 147 del D.Lgs 267/00.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, .....

Per la chiesa parrocchiale Sant'Alfonso Maria De' Liguori

Enzo Hulle

Per la Città - Circoscrizione 4